



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE BASILICATA

FEP BASILICATA 2007/2013 **Regolamento CE 1198/2006**

Bando di attuazione della Misura 2.1 - Sottomisura 1
“Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 2.1 - Sottomisura 1 Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (artt. 28 e 29 Reg. CE 1198/2006)

1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 del Reg. (CE) 1198/2006, la misura che incentiva gli investimenti nel settore dell'*acquacoltura*¹ si propone di migliorare la qualità dei prodotti, le condizioni di lavoro e di igiene, la salute dell'uomo e degli animali, nonché di ridurre l'impatto negativo ovvero accentuare gli effetti positivi dei processi produttivi sull'ambiente.

Gli investimenti devono avere uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) diversificazione finalizzata alla produzione o alla cattura di nuove specie con buone prospettive di mercato;
- b) applicazione di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura;
- c) sostegno alle tradizionali attività dell'acquacoltura² al fine di preservare e sviluppare il tessuto socioeconomico e l'ambiente;
- d) sostegno per l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- e) miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura.

2. Area territoriale di attuazione

La misura trova applicazione su tutto il territorio regionale salvo quanto diversamente previsto da apposita indicazione sulle aree idonee alla attività di acquacoltura in Basilicata nel documento "*Individuazione di aree vocate allo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nella Regione Basilicata*" approvato con D.G.R. n.1293 del 7 luglio 2009.

3. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

1. costruzione di impianti di produzione per acquacoltura;
2. ampliamento e/o ammodernamento di impianti di produzione per acquacoltura.

Sono oggetto di finanziamento le strutture e/o impianti, esistenti o da realizzare, a terra oppure in mare, adibiti ad attività di acquacoltura³ per la produzione di organismi acquatici da destinarsi al

¹ Ai sensi dell'art.3 punto d) del Reg. CE 1198/2006 vale la seguente definizione : «*acquacoltura*»: *l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la produzione degli organismi acquatici in questione; questi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.*

² "Tradizionali attività di acquacoltura": pratiche consolidate nel tempo, correlate al patrimonio socioculturale di una determinata zona.



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

consumo umano diretto sotto forma di prodotto alimentare o ad altri utilizzi, quali mangimi per pesci di allevamento, pesci ornamentali, animali acquatici da ripopolamento o esche vive.

Rientrano nella definizione di struttura e/o impianto anche i punti vendita⁴ per il commercio al dettaglio del prodotto allevato in loco e venduto direttamente dall'allevatore ai consumatori nonché le imbarcazioni asservite esclusivamente agli impianti.

Sono in ogni caso esclusi gli investimenti che comportino la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice/legale, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere compilata utilizzando il modello allegato al presente bando, sottoscritta dal/dai richiedente/i e accompagnata da copia di un documento di identità o di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La domanda, completa della relativa documentazione, deve essere spedita in plico chiuso, esclusivamente a mezzo raccomandata A/R, alla Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità - Via Verrastro 10, 85100 Potenza, entro il termine perentorio di 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regionale della Basilicata. Farà fede la data di spedizione presente sul timbro postale.

Sul plico oltre al mittente, dovrà essere indicata la dicitura “*Bando di attuazione della Misura 2.1 Sottomisura 1 - Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura*”.

La certificazione a corredo della domanda, in originale o copia conforme, deve essere aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda⁵.

5. Soggetti ammissibili a finanziamento

Possono accedere al presente regime contributivo le imprese, singole o associate, che operano nel settore dell'acquacoltura:

Le imprese predette devono rientrare nelle seguenti categorie:

- a) Micro, piccole e medie imprese⁶ del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura;

³ Rientrano tra l'attività di acquacoltura l'esercizio di impianti per piscicoltura, avannotterie, acquicoltura estensiva del tipo molluschicoltura. Secondo quanto riportato nel Programma Operativo Italia FEP 2007-2013, approvato con decisione C(2007) 6792 del 19 è escluso il finanziamento di impianti dedicati all'allevamento dell'anguilla mentre nel caso di investimenti riguardanti il tonno rosso, il richiedente deve detenere quote adeguate all'impianto che si intende realizzare.

⁴ Fatto salvo il disposto dell'articolo 35, par. 6 del reg.(CE) n. 1198/2006 possono ammettersi investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda, quando tale investimento formi parte integrante dell'azienda di acquacoltura, come previsto dal reg. (CE) n. 498/2007 e dal Vademecum FEP.

⁶ Per la definizione di micro, piccola e media impresa si veda la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Secondo l'articolo 2 dell'allegato alla medesima raccomandazione, si definisce:



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

- b) imprese non rientranti nella definizione di cui alla lettera a), aventi meno di 750 dipendenti o con un volume di affari inferiore a 200 milioni di euro;

Le imprese predette devono effettuare gli investimenti sul territorio regionale, presentare un piano di investimenti coerente con gli obiettivi della presente misura e rispettare le condizioni di ammissibilità riportate al punto 6).

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

6. Requisiti per l' ammissibilità

Possono beneficiare delle agevolazioni previste le imprese della pesca professionale e dell'acquacoltura in possesso dei seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda:

- a. non essere sottoposte a procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata, fallimento, scioglimento o liquidazione, né a procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 575 del 31/05/1965 e s.m.i.;
- b. essere in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;

Le suddette imprese, ai fini dell'ammissibilità, devono inoltre:

- presentare i progetti in forma almeno preliminare nelle modalità previste per legge;
- presentare il piano finanziario degli investimenti;
- presentare, nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'impianto, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli, e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto;
- Oltre i 100.000 euro di investimento da realizzare, presentazione di una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti/certifichi una capacità finanziari compatibile/adequata per il progetto di investimento.

7. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione in corso di validità e in duplice copia unitamente alla domanda:

-
- microimpresa, un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
 - piccola impresa, un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
 - media impresa, un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

- a. Progetto almeno preliminare⁷ sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto all'albo/ordine professionale, costituito da:
- relazione tecnica descrittiva della situazione tecnico-economica dell'impresa e dell'intervento, contenente i dati del richiedente, le modalità di realizzazione, la tipologia degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, le finalità, l'eventuale incremento occupazionale previsto, che attesti inoltre la conformità del progetto alle normative vigenti e la congruità dei prezzi;
 - crono-programma delle attività;
 - quadro economico con i relativi preventivi di spesa e computi metrici estimativi delle costruzioni⁸;
 - elaborati grafici sottoscritti da un tecnico abilitato;
 - preventivi di tre diverse ditte specializzate per la fornitura di attrezzature e materiali, e/o specifica certificazione dei motivi tecnici della scelta da parte di un tecnico abilitato;
 - per i progetti iniziati precedentemente alla presentazione della domanda di contributo, attestazione dei motivi tecnici della scelta sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo/ordine professionale;
 - le fatture quietanzate, emesse per i lavori eseguiti e conclusi precedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico potranno essere allegate alla domanda di contributo, qualora il richiedente intenda avvalersi del riconoscimento di spese sostenute dopo il 1° gennaio 2007;
 - per gli impianti da ammodernare o ristrutturare: documentazione fotografica con veduta generale della zona interessata al progetto;
 - assoggettabilità o meno del progetto di investimento a procedura di VIA⁹ e/o ulteriori autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'investimento;
- b. piano finanziario dell'investimento (business plan);
- c. richiesta per il rilascio degli atti autorizzativi ovvero atti autorizzativi alla realizzazione del progetto di intervento;
- d. nel caso di attività già esistente, atti autorizzativi all'esercizio dell'attività;
- e. nel caso di intervento consistente nel solo acquisto di beni, progetto costituito da una relazione tecnica e da un quadro economico sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto ad idoneo albo professionale;
- f. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con le annotazioni sullo stato non fallimentare, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, e con dicitura antimafia per i progetti il cui contributo richiesto è superiore a € 154.937,07 (art.10 della Legge n.575/65);

⁷ Il progetto può essere presentato in forma preliminare, definitiva od esecutiva, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

⁸ Per quanto riguarda la quantificazione delle voci di spesa, il tecnico abilitato deve fare riferimento al prezzario regionale vigente della Basilicata o, nel caso di singole voci non previste, utilizzare i tariffari di altri Enti pubblici e, ove anche questi risultino insufficienti, redigere apposita analisi prezzi e verifica di congruità.

⁹ In caso di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, indicare lo stato dell'iter per l'ottenimento della VIA

- g. nel caso il richiedente sia costituito in forma societaria o cooperativa:
- atto costitutivo,
 - statuto,
 - estratto libro soci,
 - certificato di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso la C.C.I.A.A.,
 - delibera di approvazione formale della richiesta di contributo e mandato conferito al rappresentante legale ad inoltrarne l'istanza;
- h. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante nel caso il richiedente sia costituito in forma societaria o cooperativa, concernente il possesso delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento. La dichiarazione va allegata anche se negativa¹⁰;
- i. autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente;
- j. presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero richiesta di rilascio del DURC¹¹;
- k. oltre i 100.000 euro di investimenti da realizzare presentazione di una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti/certifichi una capacità finanziaria compatibile e/o adeguata per il progetto di investimento;
- l. per l'acquisto di terreni e/o beni immobili: compromesso o atto di acquisto, o perizia giurata rilasciata da un tecnico qualificato indipendente nella quale si dichiara che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
- m. dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene, oggetto del finanziamento, per un periodo di almeno 5 anni per i beni mobili e 10 anni per i beni immobili;
- n. dichiarazione attestante che negli interventi previsti nella domanda non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
- o. nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'impianto: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto;
- p. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg.CE 1198/06;

¹⁰ Tra gli altri atti autorizzativi e/o concessori indispensabili all'esercizio dell'attività: la concessione demaniale per gli impianti a mare, la concessione edilizia, la concessione per l'attingimento o derivazione delle acque, l'autorizzazione scarico reflui allevamento, il nulla osta della ASL sulla sanità delle acque d'allevamento, e quant'altro prescritto a termini di legge.

¹¹ In base all'articolo 2, comma 2 del Decreto Legge 25/09/2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla Legge 22/11/2002, n. 266, il DURC è documento che le imprese di tutti i settori devono obbligatoriamente presentare per poter accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie. In caso di presentazione della richiesta di rilascio del DURC, lo stesso dovrà essere prodotto all'amministrazione regionale non appena rilasciato e comunque entro il termine procedimentale per l'adozione dell'atto di concessione del contributo.



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

- q. ogni tipo di documentazione necessaria all'attribuzione dei punteggi utilizzati per la formazione della graduatoria di merito.

L'Amministrazione si riserva di richiedere integrazioni o rettifiche alla documentazione presentata; in caso di mancato invio delle integrazioni entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, la domanda è considerata rinunciataria.

La mancata o incompleta presentazione di uno o più documenti previsti dal bando comporta la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.

8. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1 gennaio 2007¹².

Le spese ritenute ammissibili riguardano:

- costruzione e/o ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura e maricoltura, per la riproduzione e la crescita dei pesci, crostacei e molluschi o altri organismi marini di interesse commerciale, ivi comprese le imbarcazioni di servizio¹³;
- acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura e maricoltura;
- spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole, compreso il riciclo delle acque reflue;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
- acquisto di terreni¹⁴, purché funzionale alla realizzazione dell'operazione, nei limiti del 10% della spesa riconosciuta ammissibile;
- acquisto di beni immobili¹⁵, purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista, che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico, e che non siano già adibiti all'esercizio di attività inerenti la pesca e l'acquacoltura;
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili;
- spese generali, nel limite massimo del 12% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese stesse. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie per la tenuta di un conto corrente dedicato; le spese per garanzie fidejussorie; le spese tecniche e

¹² Secondo quanto disposto dall'art. 55, comma 1, del Reg. (CE) 1198/06, "le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEP se sono state effettivamente pagate dai beneficiari tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità".

¹³ I pescherecci definiti all'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio non sono considerati imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura, anche se sono impiegati esclusivamente in acquacoltura.

¹⁴ la proprietà del terreno non deve essere direttamente o indirettamente riconducibile al patrimonio dell'acquirente in data antecedente l'atto di acquisto.

¹⁵ In analogia a quanto stabilito per acquisto di terreni anche i beni immobili non devono essere direttamente o indirettamente riconducibili al patrimonio dell'acquirente in data antecedente l'atto di acquisto.



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

progettuali¹⁶; le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. (CE) 498/2007.

E' ammissibile l'acquisto dei beni di cui sopra in leasing, nel rispetto delle seguenti modalità:

Aiuto concesso attraverso il concedente

- a) Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto della locazione finanziaria.
- b) I contratti di locazione finanziaria devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.
- c) In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire all'Autorità nazionale interessata la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo.
- d) L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione.
- e) Non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi ecc.).
- f) L'aiuto comunitario, versato al concedente, deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.
- g) Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta di pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.
- h) I costi indicati al punto e), il beneficio di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto, devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della Comunità.

Aiuto all'utilizzatore

- a) L'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario
- b) I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.
- c) Nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc).

¹⁶ In sede di liquidazione del saldo del contributo dovuto, il costo relativo al pagamento delle parcelle professionali potrà essere riconosciuto solo a seguito dell'esibizione di copia conforme del modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute d'acconto.



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

- d) L'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto c) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti, ai fini dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento.
- e) Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita, la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile.

Non sono ammissibili le spese per:

- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- contributi in natura;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate.
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- spese relative ad opere in subappalto
- interessi passivi;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- IVA;
- canoni delle concessioni demaniali;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007.

9. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Le risorse finanziarie disponibili per la *Misura 2.1. Sottomisura 1* – “ *Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura*” sono pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00). Con il presente Bando vengono assegnate somme sino alla concorrenza di € 600.000, al momento in disponibilità sul bilancio regionale. Sarà possibile finanziare progetti non utilmente collocati in graduatoria con le risorse che si renderanno disponibili in caso di rinuncia o decadenza di progetti già finanziati ovvero mediante l'aumento della disponibilità di bilancio sino alla copertura della dotazione della misura in oggetto. Altresì potranno essere utilizzate risorse che si renderanno disponibili da economie di spesa, ovvero a seguito di nuove riallocazioni di fondi sulla Misura.



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente misura sono previsti incentivi in forma di contributo in conto capitale.

L'intensità dell'aiuto concesso è pari:

- al 60% della spesa massima ammissibile a finanziamento per imprenditori singoli o associati titolari di imprese che, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, sono classificabili come micro, piccole o medie imprese;
- al 30% della spesa massima ammissibile a finanziamento per imprenditori singoli o associati titolari di imprese che occupano meno di 750 addetti o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro.

Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti lo stesso progetto di investimento.

Qualora un progetto in graduatoria risulti solo parzialmente finanziabile a causa delle limitate risorse disponibili è assegnata priorità al completamento del finanziamento del progetto medesimo su eventuali disponibilità successive.

Nel caso in cui le risorse complessivamente disponibili risultino insufficienti a coprire l'intero contributo concedibile per l'ultimo progetto finanziabile in graduatoria, è ammesso da parte del beneficiario il ridimensionamento finanziario del progetto, fatto salvo il rispetto delle finalità dell'intervento originariamente ammesso a contributo.

Le restanti domande ammissibili, inserite in apposito elenco, non finanziate per esaurimento dei fondi, potranno essere finanziate solo in caso di ulteriori disponibilità, ovvero di rimessa in disponibilità di fondi derivanti da economie di spesa.

10. Valutazione istruttoria

L'Amministrazione concedente provvede alla ricezione delle domande, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente. Il codice è costituito da un numero progressivo, dal codice di misura "AC", dall'anno di riferimento ovvero anno di pubblicazione dell'avviso pubblico (es. nn/AC/09), e dovrà essere indicato nella corrispondenza relativa.

Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono escluse previa comunicazione al richiedente. Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

- l'invio fuori termine della domanda;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla normativa di riferimento;
- la mancata sottoscrizione della domanda.

L'Amministrazione provvede, nella fase di istruttoria delle domande che dovrà completarsi entro 30 giorni dall'avvio del procedimento a verificare per ogni singola domanda di aiuto l'ammissibilità



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

del richiedente e della documentazione presentata, ad assegnarne un punteggio di merito sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 11, e a stilare una graduatoria di merito.

Al termine del processo di istruttoria verranno predisposti e pubblicati gli elenchi relativi alle:

- domande di aiuto ammesse
- domande di aiuto ammesse e non finanziabili per insufficienza di risorse finanziarie
- domande di aiuto non ammesse, con le relative motivazioni

Gli interessati, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria possono presentare ricorsi amministrativi all'Ufficio territoriale responsabile della gestione del procedimento ovvero, entro 60 giorni, al TAR secondo l'iter specifico.

Esaminati i ricorsi l'amministrazione concedente provvede, con atto amministrativo ad approvare la graduatoria definitiva nonché ad impegnare i fondi per la concessione dei contributi ammessi, disponendone la pubblicazione sul B.U.R. e dandone comunicazione tramite raccomandata A/R agli interessati.

Nella graduatoria per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo/ spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

I progetti sono finanziati secondo l'ordine derivante dalla graduatoria definitiva, nei limiti delle risorse disponibili.

In fase di verifica finale, l'Amministrazione concedente controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

Ai soggetti ammessi al contributo, ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, verrà richiesto il certificato della Camera di Commercio con l'indicazione dello stato non fallimentare e/o il certificato antimafia per i progetti il cui contributo è superiore a 154.937 euro.

11. Criteri di selezione

Per la predisposizione della graduatoria di merito dei progetti ammissibili, avranno priorità i progetti che totalizzeranno il maggior punteggio derivante da quello corrispondente alle condizioni sottoelencate:

MISURA 2.1 - Sottomisura 1 Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (artt. 28 e 29 Reg. CE 1198/2006)		<i>Parametri di valutazione</i>		
<i>Descrizione dei fattori di valutazione</i>	<i>Peso</i>	<i>Indicazione</i>	<i>Valore</i>	<i>Punteggio¹⁷</i>
	<i>A</i>		<i>B</i>	<i>A*B</i>
Progetti presentati dalle micro e piccole imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003	15	Si= No=	1 0	15
Progetti presentati da imprese con titolarità femminile	10	Si= No=	1 0	10
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento	5	Si= No=	1 0	5
Integrazione verticale delle attività di allevamento (n° di attività svolte all'interno della filiera)	15	2= 3= 4=	0.2 0.5 1	max 15
Allevamento di nuove specie con buone prospettive di mercato ¹⁸ (n° specie)	15	2= 3= 4=	0.2 0.5 1	max 15
Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori	10	Si= No=	1 0	10
Investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda	10	Si= No=	1 0	10
Progetti che prevedono l'utilizzo di tecniche di acquacoltura ¹⁹ che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche ²⁰ utilizzate nel settore dell'acquacoltura	20	Si= No=	1 0	20
Totale Pesi	100	Totale Punteggio		max 100

Il punteggio totale assegnato a ciascun progetto ai fini della predisposizione della graduatoria di merito sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati per ognuno dei parametri di valutazione

¹⁷ Il punteggio derivante da ognuno dei parametri adottati sarà pari al prodotto tra il "peso" dello stesso parametro e coefficienti il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso.

¹⁸ Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento di base, si applicano le seguenti definizioni:

- "nuove specie": specie per le quali la produzione mediante acquacoltura nello Stato membro è scarsa o inesistente e per le quali esistono buone prospettive di mercato;
- "specie con buone prospettive di mercato": specie per le quali, secondo la tendenza prevista a medio termine, la domanda sarà probabilmente superiore all'offerta.

¹⁹ Le tecniche di acquacoltura che si ritiene riducano in modo sostanziale l'impatto negativo sull'ambiente sono l'allevamento off-shore, o in mare aperto, e l'allevamento con ricircolo idrico.

²⁰ "normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura": attività di acquacoltura svolte in conformità della normativa vincolante in ambito sanitario, veterinario o ambientale;



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

considerati, fino ad un massimo di 100 punti. In caso di parità fra progetti costituirà elemento di priorità la data di presentazione della domanda.

12. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

A seguito dell'approvazione delle graduatorie agli interessati sarà comunicato:

- a. l'ammissione al contributo con dettaglio delle spese ammesse;
- b. la documentazione da produrre ai fini dell'acconto e/o del saldo e le modalità di richiesta degli stessi;
- c. l'esclusione dal contributo per non ammissibilità della domanda con indicata la motivazione;
- d. l'esclusione dal contributo per mancanza di risorse nonostante l'ammissibilità della domanda. Tali domande potranno essere finanziate con ulteriore atto di concessione sulle risorse derivanti da rinunce o revoche e da economie.

Entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo, il beneficiario deve comunicare all'Amministrazione concedente la data di inizio dei lavori inerenti il progetto. A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del contributo, attestante l'inizio dei lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori.

Il termine per l'ultimazione dei lavori e della relativa rendicontazione saranno indicati nel provvedimento di concessione e non saranno, comunque, superiori a 24 mesi dalla data di notifica dell'atto di ammissione al contributo.

13. Varianti

Le varianti in corso d'opera degli investimenti finanziati sono possibili in casi eccezionali e per motivi oggettivamente giustificati, riconducibili a condizioni sopravvenute o a cause di forza maggiore. In ogni caso sarà possibile concedere una sola variante per singolo progetto.

La variante dovrà essere richiesta e formalmente motivata, essere munita di approvazioni, pareri ed autorizzazioni integrative eventualmente necessarie, e prima della realizzazione deve essere autorizzata dall'Amministrazione concedente.

La relativa domanda, corredata della necessaria documentazione illustrativa e degli atti tecnici giustificativi, viene presentata dal beneficiario all'Amministrazione concedente che ne effettua l'istruttoria pronunciandosi sull'accogliibilità entro 20 giorni dal ricevimento con provvedimento notificato all'interessato. Tale periodo non ha effetto sul tempo concesso per l'esecuzione dell'investimento ammesso.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste all'Amministrazione concedente che le valuta condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

Nel caso la variante richiesta dal beneficiario e approvata dall'amministrazione concedente comporti un incremento del costo totale dell'investimento ammesso, la parte eccedente l'importo originariamente approvato resta a totale carico del beneficiario e costituirà parte integrante



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

dell'oggetto delle verifiche in loco che saranno realizzate anche ai fini dell'accertamento finale tecnico e amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento.

Non sono da considerare ammissibili le varianti che modifichino radicalmente la natura dell'investimento pregiudicandone la conformità al bando e alla misura di riferimento, ovvero che alterino l'equilibrio degli elementi sulla base dei quali l'iniziativa è stata valutata con attribuzione del relativo punteggio fino a determinarne una riduzione.

L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso. E' consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.

In ogni caso le varianti autorizzate non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore al 50% della spesa ammessa.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa, che deve comunque rispettare almeno la soglia minima del 50% di realizzazione di cui al successivo punto 16, comporta la relativa diminuzione del contributo.

14. Proroghe e/o sospensioni

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori. La richiesta di proroga, il cui nuovo termine deve essere compreso nel limite temporale massimo del programma regionale, deve essere presentata prima della scadenza del termine ultimo previsto e per un periodo non superiore alla metà della durata dei lavori in progetto (desumibile dal cronogramma).

Saranno valutate, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata, determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentate.

La proroga dovrà essere richiesta non oltre i 15 giorni dall'accertamento delle cause di ritardo, e formalmente motivata e accompagnata da dettagliata relazione sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese dal beneficiario per ridurre al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti. La proroga dovrà comunque essere formalmente autorizzata dall'Amministrazione concedente.

Eventuali sospensioni dei lavori non sono ammissibili se non per cause tecniche o di forza maggiore o per impedimenti obiettivi, e vanno gestite secondo la previsione dell'art. 133 del D.P.R. n.554/99.

La sospensione non potrà superare un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del progetto e comunque non più di 6 mesi complessivi.

Il beneficiario comunicherà sospensioni e riprese all'amministrazione concedente la concessione del contributo, allegando copia dei verbali di sospensione redatti dal tecnico abilitato responsabile dei lavori.

15. Vincoli di alienabilità e di destinazione

Salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente, nel periodo di 5 anni decorrente dalla data dell'accertamento amministrativo non sono consentiti la vendita, la cessione, la dismissione a qualsiasi titolo e il cambio di destinazione d'uso degli impianti e delle attrezzature che hanno beneficiato di contributo. Tale periodo è elevato a 10 anni per gli immobili.



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

In caso di violazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali

In caso di ammodernamenti la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti oggetto di contributo o il cambio di destinazione degli impianti finanziati non può avvenire prima di un periodo di 5 anni. In caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali. In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali. In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

16. Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 70 % della spesa ammessa e ne sia salvaguardata la funzionalità della parte di progetto realizzato.

I progetti finanziati e realizzati in misura inferiore al 70% del totale dell'investimento ammesso saranno esclusi dal finanziamento e conseguentemente il contributo concesso sarà revocato.

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- a) con anticipazione, per cui si verifica:
 - un anticipo fino al 50% del contributo pubblico concesso, previa presentazione di una garanzia fideiussoria, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo richiesto maggiorato del 10%, adottando il modello appositamente predisposto per il presente bando e reso disponibile dall'Amministrazione concedente. La fideiussione dovrà avere efficacia fino all'accertamento finale dell'investimento realizzato e sarà svincolata dall'Amministrazione concedente su richiesta del beneficiario.
 - il saldo allo stato finale dei lavori debitamente rendicontati, *entro e non oltre 24 mesi* dalla data di comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A/R, dell'ammissione a contributo ;
- b) senza anticipazione, con la seguente modalità:
 - totalità del contributo in un'unica soluzione alla conclusione dell'investimento debitamente rendicontato, *entro e non oltre 24 mesi* dalla data di comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A/R, dell'ammissione a contributo ;

La richiesta **della totalità o del saldo del contributo** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione resa disponibile dalla amministrazione concedente;
2. comunicazione di fine lavori e richiesta della verifica tecnico- amministrativa finale
3. elenco dei giustificativi di spesa relativi agli investimenti realizzati, corredati dagli estremi di pagamento ripartiti per tipologia di investimento;
4. fotocopia delle fatture, con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante la conformità delle stesse con gli originali e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

- ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;
5. copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute tramite bonifico bancario con le seguenti diciture:
 - codice fiscale dell'ordinante, causale dell'operazione e Misura FEP di riferimento
 - P. Iva dell'intestatario ed estremi della fattura di riferimento
 6. dichiarazioni liberatorie per le spese effettuate in contanti e per i pagamenti effettuati tramite assegno; in quest'ultimo caso occorrerà allegare la fotocopia dell'assegno o riportare nella dichiarazione liberatoria gli estremi dell'assegno. In entrambi i casi occorrerà presentare l'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione dell'assegno;
 7. per le opere edili:
 - computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori e vistato da un libero professionista iscritto all'albo
 - attestazione relativa al deposito calcoli presso Dipartimento "Infrastrutture e Mobilità" (ex Genio Civile) del territorio di competenza
 - certificato di collaudo statico delle strutture in c.a. e metalliche
 - certificato di agibilità ovvero dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato a firma del Direttore dei Lavori, secondo la normativa vigente.
 8. documentazione inerente autorizzazioni e pareri occorrenti alla realizzazione dell'investimento e quanto altro indicato in fase di concessione del contributo.
 9. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l'indicazione dello stato non fallimentare e di attività, e con dicitura antimafia per i progetti il cui contributo richiesto è superiore a € 154.937,07 (art.10 della Legge n.57565);
 10. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 11. vincolo di destinazione d'uso, ossia atto comprovante che i beni oggetto delle provvidenze sono stati vincolati alla specifica destinazione d'uso ed al mantenimento della continuità della destinazione per la durata di anni 5 per i beni mobili e 10 per i beni immobili a decorrere dalla data di accertamento amministrativo esperito in sede di liquidazione finale;
 12. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nel caso di acquisto di beni con contratto di leasing con scadenza successiva al termine di realizzazione dell'intervento, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, recante impegno a produrre copia dei giustificativi attestanti il pagamento dei canoni non coperti dall'ammissibilità a contributo, oltre la documentazione finale a dimostrazione dell'avvenuto riscatto del bene;

A seguito della acquisizione della documentazione finale (relazione e rendicontazione tecnico-finanziaria) il l'amministrazione concedente effettuerà la verifica tecnica-amministrativa in loco e sulla base della certificazione di regolarità di esecuzione delle opere e della rendicontazione amministrativo-contabile provvederà alla liquidazione a saldo del contributo spettante.

17. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

1. mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP attribuito nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
2. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento attraverso: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito, contanti, secondo le disposizioni di cui al documento “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del programma FEP 2007-2013”;
3. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
4. a presentare eventuale documentazione integrativa qualora richiesta dall’Amministrazione concedente.
5. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i controlli, i sopralluoghi che l’Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, e i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l’accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell’accertamento.
6. a rispettare i tempi di realizzazione degli investimenti indicati nel provvedimento di concessione dell’aiuto;
7. fornire, su semplice richiesta degli organi competenti, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio consentendo l’accesso al personale incaricato;
8. in caso di investimenti superiori a 500.000 euro, ai sensi della normativa sull’informazione e la pubblicità, prevedere la collocazione di una targa/cartellone che riporti il logo dell’Unione Europea, per un periodo di almeno 5 anni decorrenti dalla data di accertamento amministrativo effettuato dall’Amministrazione concedente sui beni oggetto di finanziamento, riportante la seguente dicitura: “Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura SREM - Iniziativa finanziata dalla Unione Europea – FEP 2007/2013 - Misura 2.1.1 - Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura ”.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

18. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati su tutte le domande ammesse secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del “Manuale sulle verifiche di I livello”, di cui al Programma Operativo FEP 2007/2013 elaborato in seno alla Cabina di Regia ed approvato nella seduta del 28 gennaio 2009 nonché nel rispetto delle procedure stabilite dall’Amministrazione regionale responsabile a livello territoriale della programmazione, attuazione e certificazione delle operazioni ammissibili a cofinanziamento FEP.

I controlli nella fase istruttoria devono consentire le verifiche della documentazione trasmessa e in loco di accertare che le spese dichiarate siano reali e conformi alle norme comunitarie e nazionali,



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione e che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette.

Ulteriori controlli, potranno avere ad oggetto le dichiarazioni sostitutive (ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) relative ad un campione di istanze di finanziamento pari al 10% del totale positivamente istruito.

19. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito dei seguenti casi:

a) di rinuncia volontaria da parte del beneficiario:

la istanza di rinuncia al contributo da parte del beneficiario dovrà essere comunicata con lettera raccomandata A/R indirizzata all'Amministrazione concedente.

L'Amministrazione emetterà provvedimento di revoca dei benefici concessi e provvederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate gravate delle maggiorazioni di legge.

La rinuncia non sarà ammessa nel caso in cui siano state trasmesse al beneficiario comunicazioni attestanti irregolarità nella documentazione relativa alla operazione ammessa, controlli in loco ovvero avvio delle procedure per la pronuncia della decadenza degli aiuti di cui al punto b) con recupero delle somme già liquidate.

b) previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto;
- per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito del 70%;
- per non raggiungimento di un punteggio utile al permanere nella graduatoria
- per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli.

In tali casi, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, verrà emesso provvedimento di revoca dei benefici concessi e si procederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale contributo liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Nel caso in cui il beneficiario rinunciasse al contributo concesso o ne perdesse il beneficio a seguito di revoca, non potrà ripresentare domanda per lo stesso investimento su un bando successivo.



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

20. Complementarietà fra misure

Gli investimenti produttivi nel settore della della acquacoltura sono di competenza del FEP per le micro, piccole e medio imprese (art.35 del Reg 1198/2006).

Non sono previste sovrapposizioni tra gli interventi del presente programma ed il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 della Regione Basilicata. Con il PSR non vengono agevolati interventi riferiti alle attività di pesca e acquacoltura, che sono riservati in modo esclusivo al sostegno previsto dal presente programma.

21. Informativa ai sensi dell'art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 s. m. i

Il trattamento dei dati forniti con la presentazione della domanda di contributo è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 e s.m.i..

L'Ufficio responsabile della gestione del procedimento è la Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana – Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità – Via Verrastro 10 – 85100 Potenza.

Il procedimento istruttorio avrà inizio il giorno seguente a quello indicato come data ultima per la presentazione delle domande di contributo. I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento presso l'Ufficio responsabile del procedimento.

Al fine di esplicitare l'obbligo di comunicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario gli elenchi dei beneficiari ammessi e non ammessi saranno pubblicati con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati.

22. Trattamento dati personali

Ai sensi del DLgs. 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (CE) n. 498/2007, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento previa acquisizione della dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 30 del citato Reg. (CE) n. 498/2007.

23. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia ai riferimenti specifici che seguono nonché a tutte le norme vigenti a livello comunitario nazionale e regionale. Tra le altre:

- Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Reg. CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;
- Programma Operativo Nazionale FEP approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 2007;
- Documenti Nazionali sul Fondo Europeo della Pesca:



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

- Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Fondo Europeo Pesca,
 - Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti,
 - Criteri di selezione per la concessione degli aiuti
 - Manuale delle procedure per i controlli di 1° livello FEP 2007-2013 approvato nella seduta della CdR del 28 gennaio 2009.
 - Schemi di bandi.
-
- “Documento Regionale per l’attuazione del Fondo europeo della Pesca (FEP) per il periodo 2007/2013” approvato dalla Giunta Regionale della Basilicata con deliberazione n. 2128 il 29.12.2008.
 - “*FEP BASILICATA 2007/2013 - Manuale dei sistemi di gestione e controllo*” contenente i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell’ambito del FEP.
 - Reg. (CE) n. 2035/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1681/94 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore.
 - D. Lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
 - D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni (IVA).
 - D.P.R. n. 600/1973 e successive modificazioni (Accertamento delle imposte)
 - D.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni (Testo Unico Imposte sui redditi)
 - Legge 575/1965 e successive modificazioni (Certificazione Antimafia)

24. Disposizioni finali

Tutte le informazioni contenute nella domanda di ammissione al bando hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000. Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre la denuncia alla competente autorità giudiziaria :

- la revoca del contributo concesso
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie
- l'esclusione dalla possibilità di richiedere ulteriori finanziamenti a valere sulle misure del FEP Basilicata.

Ogni controversia inerente il presente bando è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza

25. Allegati

Si allegano al presente bando:

Allegato A. Domanda di ammissione al contributo

Allegato B. Modelli di dichiarazioni sostitutive di certificazioni



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

- Allegato C. Piano finanziario degli investimenti
- Allegato D. Criteri di selezione
- Allegato E. Indicatori di realizzazione